

Legge regionale 23 giugno 1978 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

Art. 7

Incompatibilità e cause ostative alla nomina(1)(6)

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:

a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;

b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;

c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;

d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici;

e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.

(2)(3)(4)(5)

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.

3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/1993
- 2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 9/1993
- 3** Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 13/2002
- 4** Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2010
- 5** Derogata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 7, comma 94, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 6, comma 11, L. R. 5/2013
- 6** La deroga della disciplina della lettera f) del comma 1 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), della modifica apportata dall'art. 6, comma 11, L.R. 5/2013.